

**7654/98**

**LIMITE**

**PUBLIC 4**

---

## **TRASPARENZA LEGISLATIVA**

### **DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**

**MARZO 1998**

---

Il presente documento contiene, nell'allegato, un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 1998, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

Da tenere presente che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. Gli estratti dei verbali in questione sono accessibili al pubblico allo stesso titolo delle dichiarazioni a verbale alle condizioni previste dal codice di condotta del 2 ottobre 1995.

| DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO<br>- MARZO 1998 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TESTI ADOTTATI                                                                                                                                                   | DICHIARAZIONI       | VOTAZIONI |
| <b>Procedura scritta conclusa il 3 marzo 98</b><br><br>Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma FISCALIS)<br><br><b>2072° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 9 marzo 98</b><br><br>Regolamento (CE ) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità<br><br>Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari<br><br>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | PE-CONS 3601/98<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>6202/98<br>+ COR 1 (d)<br>+ COR 2 (p)<br>+ REV 1 (fi)<br><br><br>13237/97<br><br><br><br><br><br>13113/97 | 12/98, 13/98, 14/98 |           |

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO**  
**- MARZO 1998 -**

| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                  | TESTI ADOTTATI                         | DICHIARAZIONI                                             | VOTAZIONI                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2073° Consiglio "Agricoltura" del 16 marzo 98</b>                                                                                                                                                                         |                                        |                                                           |                                  |
| Decisione del Consiglio che modifica le decisioni del Consiglio 95/409/CE, 95/410/CE e 95/411/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici da realizzare su carni destinate alla Finlandia e alla Svezia | 6257/98<br>+ REV 1 (fi)<br>+ COR 1 (s) |                                                           |                                  |
| Decisione del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CEE                               | 6778/98                                | 15/98, 16/98, 17/98                                       | Astensione: E, L<br>Contro: B, D |
| <b>2074° Consiglio "Trasporti" del 17 marzo 98</b>                                                                                                                                                                           |                                        |                                                           |                                  |
| Direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri                                                                                                                            | 6182/98<br>+ COR 1 (fi)                | 18/98, 19/98, 20/98, 21/98,<br>22/98, 23/98, 24/98, 25/98 |                                  |
| <b>2076° Consiglio "Ambiente" del 23 marzo 98</b>                                                                                                                                                                            |                                        |                                                           |                                  |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali                                                                                               | 6174/98<br>+ COR 1 (fi)                | 26/98                                                     |                                  |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici                    | 6539/98                                | 27/98                                                     |                                  |

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO**  
**- MARZO 1998 -**

| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TESTI ADOTTATI                                                                                       | DICHIARAZIONI                               | VOTAZIONI     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/cee del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma KAROLUS) | PE-CONS 3602/98                                                                                      |                                             |               |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 relativo ad una nuova riduzione delle emissioni di zolfo                                                                                                     | 6177/98<br>+ REV 1 (d)<br>+ COR 1 (d,i,nl,en,dk,es,p,fi,s)<br>+ COR 2 (gr)<br>+ COR 3 (f)<br>+ COR 4 |                                             |               |
| <b>2079° Consiglio "Mercato interno" del 30 marzo 98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                             |               |
| Decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa ("Società dell'informazione")                                                                                                                                                                            | 12988/97<br>+ COR 1 (s)<br>+ COR 2 (fi)                                                              |                                             |               |
| Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1998)                                                                                                                                                                                                       | 6988/98<br>+ COR 1 (f)                                                                               | 28/98, 29/98                                | Astensione: E |
| Regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame                                                                                                                                                                                                                         | 11790/97<br>+ COR 1 (fi)<br>+ REV 1 (dk,s)<br>+ REV 1 COR 1 (dk)<br>+ REV 2 (d)                      | 30/98, 31/98, 32/98, 33/98,<br>34/98, 35/98 | Contro: DK    |

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO**  
**- MARZO 1998 -**

| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                | TESTI ADOTTATI          | DICHIARAZIONI | VOTAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3070/95 sulla istituzione di un progetto pilota di localizzazione via satellite nella zona di regolamentazione NAFO                                                                          | 6603/98                 |               |           |
| Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) | 6451/98<br>+ COR 1 (nl) |               |           |
| <b>2080° Consiglio "Agricoltura" del 31 marzo 98</b>                                                                                                                                                                                                       |                         |               |           |
| Decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili                                                                 | 7361/98                 | 36/98, 37/98  |           |

## **DICHIARAZIONE 12/98**

### **Base giuridica**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la presente decisione non contiene disposizioni concernenti l'armonizzazione della normativa nel settore fiscale."

## **DICHIARAZIONE 13/98**

### **Articolo 4**

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza del sistema VIES per il buon funzionamento del regime transitorio IVA in generale, e per la lotta contro la frode fiscale in particolare. Ritengono che debba essere garantita una valutazione periodica del funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa, quale prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)."

## **DICHIARAZIONE 14/98**

### **Articolo 11**

"Il Consiglio e la Commissione constatano che, siccome il Comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) assumerà in futuro maggiori responsabilità nel campo della cooperazione amministrativa in materia di accise, è opportuno che i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nell'ambito di tale comitato varino a seconda che l'ordine del giorno verta su questioni concernenti l'IVA, le accise o temi d'interesse comune nel quadro del programma FISCALIS."

## **DICHIARAZIONE 15/98**

### **Articolo 4 - Sevi prodotti nel Regno Unito**

"Il Consiglio prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di adattare il testo della decisione per quanto concerne in particolare il trattamento delle diverse categorie di sego, sulla base del parere definitivo del Comitato scientifico direttivo, non appena quest'ultimo sarà disponibile, in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 della decisione e tenuto conto delle procedure previste dall'articolo 4, paragrafi 5 e 6."

## **DICHIARAZIONE 16/98**

### **Articolo 6 - Procedura seguita dalla Commissione**

"La Commissione dichiara che, conformemente alla prassi costante seguita in materia di relazioni di controllo, essa presenterà agli Stati membri, riuniti nell'ambito del Comitato veterinario permanente, i risultati dell'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e le conclusioni raggiunte."

## **DICHIARAZIONE 17/98**

### **Articolo 14 - Controlli comunitari nel Regno Unito**

"La Commissione si impegna a presentare al Comitato veterinario permanente, entro il 1998 e successivamente ogni anno, una relazione sui controlli previsti dall'articolo 14 della presente decisione."

## **DICHIARAZIONE 18/98**

### **Articolo 6:**

"La Commissione, fatti salvi i diritti e gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 83/189/CEE, intende garantire lo stesso livello di sicurezza a tutti i traghetti passeggeri roll-on/roll-off che effettuano viaggi nazionali e internazionali in condizioni analoghe.

La Commissione intende pertanto esaminare le condizioni locali, ambientali e operative prevalenti in tutte le acque europee in cui transitano traghetti passeggeri roll-on/roll-off, nonché la portata e le conseguenze dell'accordo concernente i requisiti specifici di stabilità applicabili alle navi passeggeri roll-on/roll-off che effettuano viaggi internazionali regolari tra, da o verso porti designati dell'Europa nord-occidentale e del Mar Baltico, concluso a Stoccolma il 27/28 febbraio 1996.

Sulla base di questi risultati, la Commissione deciderà in merito alla necessità di ulteriori iniziative."

## **DICHIARAZIONE 19/98**

### **Articolo 7 e allegato I:**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva e, in un primo tempo, il 30 giugno 1998 si compiano tutti gli sforzi possibili per considerare le richieste degli Stati membri di cui all'articolo 7 e per esaminare e migliorare l'allegato I della direttiva conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9."

## **DICHIARAZIONE 20/98**

### **Articolo 7 e allegato I:**

"La Commissione dichiara che, nel contesto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, durante tale periodo esaminerà con urgenza ed attenzione:

- come requisiti supplementari di sicurezza a norma dell'articolo 7, paragrafo 1:
  - = due sistemi di propulsione indipendenti per le navi nuove delle classi A e B e mezzi di propulsione ausiliari per le navi nuove della classe C in attività in acque greche;
  - = propulsori a prora per le navi nuove roll-on/roll-off delle classi A e B di lunghezza superiore a 75 m in attività in acque greche;
- come esenzioni locali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3:
  - = talune esenzioni per la navigazione in tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto,
  - = l'applicazione, per i traghetti passeggeri roll-on/roll-off con ponte scoperto delle classi C e D in attività in acque greche, per quanto riguarda il braccio raddrizzante massimo, dei requisiti previsti dal Codice per le unità veloci, Capitolo 2, paragrafo 3, punto 3, anziché di quelli di cui all'allegato I, Regola II-1/B/1, lettera c); nonché l'esenzione dei nuovi traghetti passeggeri roll-on/roll-off con ponte scoperto della classe C in attività in acque greche dal requisito dell'altezza minima di prora definito dalla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico."

## **DICHIARAZIONE 21/98**

### **Articolo 9 (Comitato):**

"Nell'ordine del giorno delle riunioni del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio, la Commissione intende selezionare con precisione e raggruppare le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva in modo che gli Stati membri possano avere un'adeguata rappresentanza in seno al comitato."

## **DICHIARAZIONE 22/98**

### **Articolo 12:**

"La Commissione desidera rilevare che l'adozione di una normativa comunitaria potrebbe creare una competenza esterna della Comunità e che l'articolo 12 della presente direttiva rientra in questa categoria.

Fatta salva tale competenza, la Commissione desidera dichiarare che la partecipazione attiva degli Stati membri all'IMO non è messa in discussione, fermo restando che ci sarà il coordinamento costruttivo opportuno tra tutti gli Stati membri e la Commissione in materie che rientrano nella competenza della Comunità, al fine di garantire il rispetto delle norme comunitarie da parte di tutti gli Stati membri nelle discussioni dell'IMO, in conformità della normativa e delle procedure comunitarie e nel pieno rispetto delle procedure IMO."

## **DICHIARAZIONE 23/98**

### **Articolo 13 (Sanzioni):**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di azioni legali nei confronti di un particolare reato."

## **DICHIARAZIONE 24/98**

### **Articolo 13 (Sanzioni):**

"Il Consiglio dichiara che l'accordo da esso espresso in merito a questo articolo non significa che con esso viene offerta la possibilità di un controllo caso per caso, a livello comunitario, delle decisioni nazionali relative alle sanzioni."

## **DICHIARAZIONI 25/98**

### **Articolo 13 (Sanzioni):**

"La Commissione dichiara che non rientra nelle finalità del presente articolo disciplinare il modo in cui le amministrazioni e/o gli organi giurisdizionali nazionali applicano nei singoli casi le rispettive disposizioni nazionali sulle sanzioni. È ovvio che ogni singola decisione di un'amministrazione o di un organo giurisdizionale nazionale può essere impugnata in base alle disposizioni nazionali di ogni singolo Stato membro."

## **DICHIARAZIONI 26/98**

"I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dichiarano che intendono adottare le misure necessarie al fine di consentire il deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali da parte degli Stati membri firmatari della Convenzione e la Comunità europea, nella misura del possibile contemporaneamente e non prima del 9 novembre 1998."

## **DICHIARAZIONE 27/98**

"I rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che non hanno ancora ratificato o aderito alla convenzione di cui all'articolo 1, dichiarano che prenderanno i necessari provvedimenti per consentire il deposito degli strumenti di approvazione della Comunità e dei suoi Stati membri per quanto possibile contemporaneamente, entro e non oltre il 1° gennaio 2000."

### **DICHIARAZIONE 28/98**

"La delegazione italiana dichiara di aver aderito alla proposta della Presidenza sui contingenti autonomi tariffari per il 1998 nel presupposto che nel prossimo futuro saranno tenute in debito conto le serie preoccupazioni formulate con la nota del 16 marzo 1998 (doc. 6902/98), in merito ai rifornimenti di filetoni di tonno all'industria conserviera e all'indispensabile revisione dell'aliquota doganale attualmente in vigore."

### **DICHIARAZIONE 29/98**

"La Commissione si impegna a sorvegliare il tasso di utilizzazione dei contingenti di filetoni di tonno nonché il volume, l'origine e le incidenze delle importazioni extracomunitarie di filetoni di tonno sul mercato di tale prodotto."

## **DICHIARAZIONE 30/98**

### **Dichiarazione della delegazione danese**

"La delegazione danese dichiara che le misure tecniche di conservazione costituiscono uno degli elementi fondamentali della politica comune della pesca e un fattore decisivo per la gestione delle risorse.

Da parte danese si attribuisce grande importanza all'introduzione, per la pesca, di migliori norme tecniche volte ad assicurare uno sviluppo e sfruttamento più sostenibile delle risorse ittiche. Un obiettivo essenziale dovrebbe essere quello di assicurare una gestione sostenibile delle attività di pesca, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame.

Alla luce dei negoziati nell'ambito della conferenza sul Mare del Nord svoltisi a Bergen nel marzo del 1997, è importante che il Consiglio "Pesca" mostri una reale volontà di migliorare la politica della conservazione.

La Danimarca dà particolare peso alla ricostituzione degli stock mediante aumento delle dimensioni delle maglie, dimensioni minime, aumento della selettività degli attrezzi e riduzione dei quantitativi di rigetti in mare.

È molto importante che la revisione del regime sia preparata in modo accurato e approfondito. Al tempo stesso le decisioni devono basarsi su ricerche scientifiche che prendano anche posizione sulle conseguenze delle decisioni adottate dal Consiglio.

Secondo la Danimarca, nel Mare del Nord, non si è fatto abbastanza per raggiungere l'obiettivo della politica di conservazione, che consiste in primo luogo nella protezione del novellame. È pertanto necessario rinviare l'adozione della proposta finché tali aspetti non siano stati meglio studiati.

In generale, si può deplorare che nella proposta non si assicuri una maggiore selettività nelle attività di pesca mediante aumento delle dimensioni delle maglie e attrezzi più selettivi.

La Danimarca non può assolutamente dare il suo appoggio a una pesca con rete a strascico da 80 mm in un settore ampliato del Mare del Nord lungo la costa occidentale dello Jutland, in cui la specie dominante è la passera e la dimensione minima delle maglie deve quindi essere di 100 mm.

Questo è particolarmente assurdo se si tiene conto del fatto che dal 1° gennaio 1998 si devono usare maglie di 100 mm nella pesca dei pesci piatti con attrezzi fissi.

Per assicurare un'attività di pesca sostenibile dei pesci piatti e per rendere più selettiva la pesca alla sfogliara dei pesci piatti destinati al consumo umano, è necessario che si aumenti in questa area di pesca la dimensione delle maglie e che non si riduca la dimensione minima per la passera.

La regolamentazione della pesca del pesce piatto con maglie di 80 mm rappresenta un aspetto molto importante dell'equilibrio della politica comune della pesca e interessa molte collettività di pescatori sulla costa occidentale dello Jutland. La questione è di grande importanza per la pesca danese e la Danimarca si rammarica vivamente che in sede di Consiglio una maggioranza decida in un senso che va contro il paese che verrà più toccato dalla proposta."

### **DICHIARAZIONE 31/98**

#### **Dichiarazione della delegazione del Regno Unito**

"La delegazione del Regno Unito si rallegra per l'accordo su un ampio pacchetto di misure tecniche per la conservazione delle popolazioni ittiche. Il nuovo regolamento contiene molte misure positive che dovrebbero ridurre le catture di novellame e i rigetti in mare, includendo per la prima volta in un regolamento della Comunità l'obbligo di utilizzare i pannelli a maglia quadrata per la pesca degli scampi. Nel regolamento si precisa inoltre utilmente che un più ampio uso di pannelli a maglia quadrata e di altri attrezzi volti ad accrescere la selettività delle reti da pesca costituisce una priorità per le future attività scientifiche.

Nel contempo il Regno Unito deplora che un regolamento che comporta vantaggi globali per la conservazione delle risorse della pesca includa talune misure regressive ed in particolare la riduzione della dimensione minima delle maglie per la pesca di talune specie nella Scozia nordoccidentale e l'estensione della zona del Mare del Nord lungo la costa danese dove è consentita la pesca con le sfogliare.

Al di fuori del contesto del regolamento, il Regno Unito si rallegra per l'impegno assunto in sede di Coreper di esaminare ulteriormente la possibilità di utilizzare il fermo in tempo reale nelle zone in cui abbondano il novellame, quale il merluzzo."

### **DICHIARAZIONE 32/98**

#### **Dichiarazione del Consiglio e della Commissione**

"Il Consiglio e la Commissione provvederanno affinché le condizioni di utilizzazione, durante uno stesso viaggio in mare, di reti aventi diverse dimensioni delle maglie prevengano i rischi di frode, senza indurre costrizioni ingiustificate per le prassi che non comportano siffatti rischi."

## **DICHIARAZIONE 33/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione ha preso atto del fatto che il Consiglio non ha ritenuto opportuno adottare tutti i settori di protezione proposti dalla Commissione. La Commissione continuerà ad analizzare l'evoluzione dei dati disponibili sia a livello biologico che economico. Se necessario, la Commissione prenderà qualsiasi iniziativa appropriata, in base ai pareri emessi dagli organismi scientifici competenti, segnatamente dal CSTEP."

## **DICHIARAZIONE 34/98**

### **Dichiarazione della delegazione italiana**

"La delegazione italiana desidera richiamare l'attenzione del Consiglio sulle complesse problematiche - non ignote alla Commissione - sollevate dalla difficile gestione del regolamento del Consiglio 1626/94 recante misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche del Mediterraneo.

È convincimento di questa delegazione che alcune norme del predetto regolamento non rispondano puntualmente alla realtà della pesca di alcune zone di mare, sia sotto il profilo scientifico che socio-economico.

È, infatti, ben noto che i pescatori italiani sono da tempo confrontati per alcune specie, con una situazione di acuta e non giustificabile contraddizione tra l'utilizzo della maglia regolamentare e la inevitabile cattura di individui al di sotto della taglia minima consentita, con la conseguente obbligatorietà del rigetto in mare di risorse aventi un valore economico in un mercato caratterizzato da radicate tradizioni, tutto ciò senza che gli stocks interessati ne ricavano vantaggio alcuno.

Sotto altro profilo, la delegazione italiana continua anche ad esprimere forti perplessità per la limitazione imposta dalle norme regolamentari all'altezza degli attrezzi fissi, fissata a 4 metri, in ossequio alla generica volontà di ridurre la capacità di cattura, non giustificata sul piano pratico, e che finisce con il penalizzare gravemente un settore importante della flotta operante nella piccola pesca costiera, nonostante l'alta selettività dei mestieri esercitati da quest'ultima, la sua alta valenza sociale ed il suo ridotto impatto sulle risorse.

Nel rilevare che le misure tecniche di conservazione dovrebbero essere adottate alla luce di una rigorosa analisi degli impatti non esclusivamente di natura biologica, ma estesa alla valutazione degli aspetti più strettamente socio-economici e di mercato, la delegazione italiana invita il Consiglio a prendere atto dell'urgenza, non più rinviabile nel tempo, di porre allo studio la modifica di alcune norme del regolamento 1626/94, secondo un approccio globale basato sulla reale conoscenza della situazione di fatto esistente nelle zone considerate, e meno rigidamente ancorato all'esasperato rispetto del principio precauzionale."

## **DICHIARAZIONE 35/98**

### **Dichiarazione del Consiglio**

"Il Consiglio prende atto della dichiarazione della delegazione italiana in cui quest'ultima ha esposto i problemi sollevati dalla gestione e applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 1626/94 per quanto riguarda le taglie minime di varie specie di pesci e le modalità tecniche di impiego degli attrezzi fissi nel Mediterraneo.

Il Consiglio prende altresì atto dell'invito rivolto dalla delegazione italiana a porre allo studio eventuali idonee modifiche da apportare al regolamento n. 1626/94, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per i problemi di applicazione da essa rilevati.

Il Consiglio invita di conseguenza la Commissione a prendere le iniziative appropriate che gli consentano di decidere i necessari adeguamenti."

## **DICHIARAZIONE 36/98**

"Nell'adottare la decisione di rinviare la data di applicazione della decisione 97/534/CE sino al 1° gennaio 1999, il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima, successivamente alla prossima sessione dell'UIE che si svolgerà nel maggio 1998, una proposta adeguata in materia.

Il Consiglio rileva che le misure già adottate dagli Stati membri resteranno in vigore nel periodo in questione."

## **DICHIARAZIONE 37/98**

### **Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione constata che il Consiglio ha deciso all'unanimità di rinviare al 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore della decisione relativa al materiale a rischio specifico adottata nel luglio 1997.

Essa è meravigliata e preoccupata da tale atteggiamento, tanto più che il Consiglio, nel corso degli ultimi mesi, ha ostacolato tutti gli sforzi della Commissione intesi a far adottare una decisione riveduta, benché le proposte in materia fossero basate sulle ultime conoscenze scientifiche disponibili allo scopo di garantire, su scala comunitaria, un livello sufficiente di protezione della salute dei consumatori.

La Commissione si augura che dopo questa decisione gli Stati membri adottino un atteggiamento più costruttivo e cooperino alla ricerca di una soluzione a livello comunitario.

La Commissione:

- rinnova la sua raccomandazione agli Stati membri di adottare o mantenere nel frattempo tutte le misure necessarie, considerate le rispettive situazioni in materia di TSE;
- conferma la sua intenzione di elaborare una proposta comunitaria più ampia sulla base dell'articolo 100A del trattato, in modo che alla procedura partecipino sia il Consiglio sia il Parlamento europeo.

La Commissione si riserva peraltro di ricorrere ad ogni via legale appropriata."

---